**Allegato 3**

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI DALLLA COMUNITA’ MONTANA LAGHI BERGAMASCHI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE MONTE BRONZONE BASSO SEBINO – PERIODO ORDINARIO 2024-2026**

TRA

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Ambito Monte Bronzone Basso Sebino, Cod. Fisc. 90029430163, con sede legale a Lovere (BG), in Via del Cantiere, n. 4, rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile dell’Area Servizi Sociali – Ambito Monte Bronzone Basso Sebino

E

*se soggetto singolo*

Sig. …, nato a … il …, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di ….. della … …con sede

legale e domicilio fiscale in …, via … codice fiscale e partita IVA, come da certificazione rilasciata il……

dalla CCIAA di …….

(di seguito definito soggetto accreditato)

*se raggruppamento di imprese e di scopo*

quale capogruppo dell’associazione temporanea di imprese o di scopo con la …….., come di seguito

meglio specificato. Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

PREMESSO CHE

la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c)e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l’esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;

la Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all’art.13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni

*“riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale” … e “definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d’offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d’offerta e stipulano i relativi contratti”*;l’art. 16 della sopraccitata legge regionale prevede che *“l’accreditamento delle unità d’offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona”*

l’art. 55 del D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo settore” che prevede che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento

tra le priorità individuate nel Piano di Zona rientra l’erogazione di servizi tramite il sistema dei voucher attraverso il ricorso all’accreditamento di soggetti erogatori;

la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Ambito Monte Bronzone Basso Sebino con l’Avviso pubblico per l’accreditamento delle unità d’offerta sociali di Ambito periodo 2023-2026 ha inteso istituire un Albo di soggetti accreditati per l’erogazione del servizio in oggetto per il tramite di voucher sociale;

l’ Operatore economico ............................ è in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico di accreditamento di cui sopra e che pertanto è stata accreditata con determinazione n.\_\_\_/S del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ all’erogazione dei servizi in oggetto a fronte di voucher sociali rilasciati dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Ambito Monte Bronzone Basso Sebino

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato

“**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI/ INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E** **SOCIO-ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI MINORI O PERSONE CON DISAGIO O PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE PER L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL MONTE BRONZONE BASSO SEBINO”**

fra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per l’Ambito Monte Bronzone - Basso Sebino e ………………………………………………, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 OGGETTO**

Il presente Patto disciplina i rapporti tra la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ed il soggetto accreditato rispetto all’erogazione mediante voucher sociali di uno o più servizi/interventi previsti dal Bando pubblico per l’accreditamento (art. 1), alle condizioni e modalità contenute nel Bando Pubblico per l’accreditamento nonché nei relativi allegati ed in particolare “requisiti e condizioni specifiche per ogni servizio”, “linee guida” e “scheda del valore delle prestazioni” di ogni servizio.

Il voucher sociale è il titolo di acquisto per mezzo del quale un beneficiario acquista prestazioni sociali erogate da parte di soggetti accreditati iscritti nell’Elenco appositamente istituito dalla Comunità Montana.

Beneficiari sono i cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Monte Bronzone – Basso Sebino (Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo, Villongo)

Il presente Patto, per la particolarità del modulo organizzativo, come sopra indicato, è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità di voucher prestazionali.

L’Ente Accreditato deve intendersi vincolato a fornire i servizi/interventi come specificati e descritti, anche nelle modalità operative, negli allegati “Requisiti e condizioni” e “Linee guida”, di cui all’Avviso pubblico, sottoscritti per accettazione e allegati al presente come parte integrante, al cui contenuto si rinvia.

**ART. 2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO**

Il Soggetto accreditato dichiara:

1. di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nel bando di accreditamento con i relativi allegati che s’intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
2. di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati.

I documenti relativi ad ogni sezione specifica dell’Albo, già sottoscritto in sede di presentazione della domanda di accreditamento, vengono acquisiti con il presente patto di accreditamento (vd. Appendici)

Il soggetto accreditato si impegna per tutte le tipologie di fruitori di cui all’art.1 ad:

1. erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ad ogni soggetto fruitore rientrante nella tipologia di utenza per cui si è accreditato senza discriminazione o selezione alcuna, pena l’esclusione dall’albo dei soggetti accreditati;
2. svolgere gli interventi su Progetti Educativi o Assistenziali Individualizzati come declinati nel bando ed all’art.1 del presente Patto per cui si è accreditato, per l’intero arco dell’anno, su mandato dell’interessato o dell’esercente la potestà genitoriale in caso di minori - previa erogazione dei voucher, tramite la sottoscrizione di un patto di collaborazione, previa autorizzazione da parte dei servizi sociali di Ambito o del Comune di residenza.
3. garantire l’immediata comunicazione al servizio sociale di riferimento, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell’intervento;
4. fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all’andamento quali-quantitativo del servizio;
5. ottemperare ai debiti informativi rispettando le modalità e scadenze stabilite dalla Comunità Montana dei laghi Bergamaschi
6. stipulare apposita polizza di assicurazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Patto, RCO e RCT per operatori al servizio oggetto del presente patto con massimali per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del presente Patto. Tale polizza deve contemplare nel novero dei terzi, gli utenti del servizio ed inoltre dovrà essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti della Società e dei Comuni dell’Ambito.
7. esporre il logo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dell’Ambito Monte Bronzone Basso Sebino, affiancandolo al proprio, nel materiale di comunicazione relativo al Servizio svolto concordandone i termini con lo stesso ufficio di piano;
8. informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all’esecuzione del servizio;
9. vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti “fruitori”;
10. assolvere al debito informativo nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di accreditamento;
11. esonerare la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'espletamento del servizio;
12. ai sensi degli art. 54 c. 2 D.GS. 165/2001, art. 42 D.Lgs. 50/2016 con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Patto, si impegna, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Montana, liberamente scaricabile dal sito istituzionale delle medesima.

**ART. 3 OBBLIGHI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

La Comunità Montana si impegna a:

a) redigere ed aggiornare l’elenco dei soggetti accreditati nelle diverse sezioni;

b) assumere gli impegni e atti amministrativi connessi all’accreditamento;

c) autorizzare l’avvio di ogni nuovo progetto tramite l’assegnazione del voucher relativo;

d) predisporre meccanismi di rendicontazione, di verifica e di controllo dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni rese, sia con i soggetti accreditati che con i beneficiari;

e) liquidare l’importo del voucher previa rendicontazione e presentazione di regolare fattura da parte del soggetto erogatore accreditato, insieme con una rendicontazione mensile di ogni singolo alunno con l’orario di servizio controfirmato dal Dirigente scolastico o suo delegato;

f) garantire un’informazione completa a tutti i cittadini circa l’istituzione del voucher sociale, le modalità di accesso, i criteri, le procedure, i destinatari.

**ART.4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Per le tipologie di fruitori di cui all’art. 1 lettera a e b alla realizzazione del Servizio concorrono diversi soggetti:

1. IL SOGGETTO ACCREDITATO

a.1 Realizza e gestisce gli interventi individuali e programma gli stessi con il Servizio Sociale di riferimento, con gli esercenti la potestà genitoriale o con i fruitori, restando in capo ai servizi sociali la titolarità dei singoli progetti;

a.2 Garantisce ogni prestazione indicata dalle *Linee guida* specifiche di ogni sezione dell’albo degli enti Accreditati, sottoscritte per accettazione e allegate alla Domanda di accreditamento

a.3 Sottoscrive con il Comune di residenza dell’utenza e con l’Ambito, il “Patto di collaborazione/Progetto individualizzato”, inteso come protocollo operativo che preveda: presa in carico della persona in collaborazione con il servizio sociale di base, definizione di progetto e verifica periodica dello stesso, redazione di relazione annuale sull’andamento generale, trasmissione al Comune o Ambito dei dati necessari all’assolvimento di ogni debito informativo. Il Patto sarà sottoscritto unitamente agli operatori del Servizio Sociale Professionale del Comune interessato, agli utenti o loro familiari e del Rensponsabile di Servizio di Ambito. Il Patto costituisce un’assunzione di responsabilità e una condivisione nei confronti degli obiettivi e delle attività individuate; ad erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui è accreditata ad ogni soggetto fruitore, che ne abbia titolo, senza discriminazione o selezione alcuna.

a.4 Si dota di un proprio sistema informatico che permetta di semplificare ed ottimizzare la comunicazione con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Ambito Basso Sebino e/o i Comuni, relativamente alla gestione e rendicontazione dei dati inerenti: l’utenza in carico, i voucher realizzati, le prestazioni erogate, le verifiche e controlli relativi alle prestazioni erogate.

Il sistema dovrà contenere i seguenti elementi essenziali, anche organizzati per Comune:

**Dati relativi all’utenza** desumibili dal voucher o raccolti nel corso della realizzazione del servizio:

* dati anagrafici dell’utente: nome, cognome, data e luogo di nascita, età, indirizzo, comune di residenza ed eventuale domicilio se non coincidente con il comune di residenza, stato civile, con chi vive utente, n. tessera sanitaria e del codice fiscale, recapiti telefonici, tipologia di utenza tra le categorie indicate nel voucher…;
* dati sociali: persone di riferimento, recapiti utili, ambiente di vita…;
* dati sanitari: nominativo del medico curante, farmaci che l’utente deve eventualmente assumere, eventuale presenza di figure sanitarie es. infermiera, FKT…, invalidità riconosciuta…

**Dati relativi al progetto assistenziale o educativo e suo aggiornamento:** tipologia ed elenco voucher sociali riconosciuti all’utente, bisogni dell’utente, finalità e obiettivi dell’intervento, piano assistenziale contenente giorni, orari, operatori di riferimento e funzioni svolte … desumibili dal voucher e/ o concordati nel corso della realizzazione del servizio. Diario degli interventi contenente la sintesi degli incontri di coordinamento che vengono effettuati regolamene con gli operatori di riferimento, annotazione di eventi o contatti - accordi degni di nota con familiari/ referenti e assistente sociale che ha in carico il caso…

**Elenco dettagliato di tutti gli interventi effettuali:** data di avvio ed eventuale chiusura del voucher**,** costo orario del servizio e valore complessivo del voucher**,** ore, con conseguente monte ore e relativo valore economico residuo del voucher assegnato indicato di norma mensilmente.

**Report delle attività svolte** ovvero possibilità di incrociare dati relativi all’utenza in carico, ai servizi effettuati, ai voucher realizzati nei singoli comuni, all’andamento dei voucher con particolare attenzione ai voucher in scadenza

**Rendicontazione mensile delle attività** ovvero tabella sintetica riportante l’elenco di tutti gli utenti in carico divisi per comune di residenza, con le attività realizzate, il costo complessivo del servizio effettuato

**Elaborazione di strumenti di valutazione dell’operato (esempio questionari rilevazione qualità una volta anno)**

a.5 Garantisce di possedere gli ulteriori “Requisiti e impegni specifici” previsti per ogni sezione dell’albo degli enti Accreditati, sottoscritte per accettazione e allegate alla Domanda di accreditamento. Vedi Appendici – parte integrante del presente patto.

B) il SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO

b.1 autorizza l’accesso ai servizi ed è competente per l’erogazione dei voucher e la programmazione degli interventi nel proprio Comune

b.2 Partecipa all’elaborazione del “Patto di collaborazione/progetto individualizzato”

b.3 Sottoscrive con l’ente accreditato, il “Patto di collaborazione/progetto individualizzato, come descritto alla precedente lettera A

C) L’INTEGRAZIONE TRA I VARI ENTI

Per garantire il raccordo e l’integrazione fra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio/intervento, per le tipologie di fruitori si prevedono:

1. incontri di verifica dei progetti tra Assistente Sociale di riferimento, operatori del soggetto accreditato e destinatari dell’intervento, in base a quanto indicato nell’Appendice specifica per ogni sezione dell’albo
2. incontri di verifica di gestione del/dei casi singoli tra l’assistente sociale di riferimento e il referente del soggetto accreditato, in caso di problemi, difficoltà, emergenze, ma anche a campione;
3. incontri di verifica complessiva del Servizio nel distretto tra il responsabile dell’ufficio di piano o suo delegato e i responsabili dei Soggetti accreditati, almeno uno all’anno.

Tali incontri possono essere allargati ad ulteriori figure significative se ritenute utili e previa accordo con Assistente sociale di riferimento (componente scolastica, componente clinica, medici di base, …)

**ART. 5 PERSONALE**

Il soggetto accreditato si impegna in merito al proprio personale adibito ai servizi/interventi a:

1. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
2. garantire lo svolgimento dei servizi/interventi socio-educativi e socio-assistenziali con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni
3. garantire che il personale adibito ai servizi/interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
4. assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario

**Art. 6 LIBERTA’ DI SCELTA**

Il beneficiario del voucher e/o la sua famiglia, o se incapace, chi ne esercita la tutela o la cura o l’amministrazione di sostegno ovvero la rete accudente, ha la facoltà di scegliere liberamente tra i soggetti accreditati, quello a cui richiedere l’erogazione degli interventi previsti nell’ambito del voucher in oggetto.

Il beneficiario del voucher, e/o la sua famiglia o se incapace chi ne esercita la tutela o la cura o l’amministrazione di sostegno ovvero la rete accudente, qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni potrà scegliere un altro soggetto accreditato per la prosecuzione degli interventi. Il nuovo soggetto accredito prescelto prende in carico il beneficiario a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stato revocato il voucher originariamente sottoscritto. Sino a tale data l’Ente accredito, se prescelto, è tenuto ad erogare le prestazioni previste. Verranno adeguati gli eventuali costi in ragione dei regimi fiscali del nuovo Ente accreditato.

**ART.7 VALIDITA’ DEL PATTO**

Il presente Patto ha validità dal 1 gennaio 2024 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2026 quale termine ordinario. Tale termine è da intendersi prorogato fino all’adozione di tutti gli atti necessari a garantire la continuità del servizio, anche se adottati successivamente al predetto termine stesso (es. nuovo avviso di accreditamento).

A fronte di modifiche sostanziali nella normativa, si procederà di conseguenza.

La Comunità Montana si riserva la facoltà, a seguito di nuovi indirizzi adottati da parte dell’Ambito Territoriale Sociale Monte Bronzone Basso Sebino, di adottare modalità di erogazione delle unità d’offerta sociale diverse dall’accreditamento, chiudendo pertanto prima del termine previsto al dicembre 2026, l’accreditamento dei soggetti iscritti nelle sezioni dell’albo.

L’accreditamento potrà inoltre essere prorogato a tutta la durata del successivo piano di Zona 2027-2029 previa deliberazione dell’Assemblea di Ambito Territoriale Sociale dei Sindaci e dell’ente capofila.

**ART.6 CORRISPETTIVO**

I soggetti accreditati si impegnano ad accettare il corrispettivo orario omnicomprensivo (+ IVA) dichiarato nella “Scheda valore delle prestazioni” specifica di ciascuna sezione dell’Albo e presentata, sottoscritta per accettazione, in sede di domanda di accreditamento.

Nell’intervento orario omnicomprensivo si intendono incluse tutte quelle prestazioni complementari e strumentali ad un buon esito del servizio (riunioni di equipe nei tempi e modi minimi fissati dal presente patto, il costo per trasferimenti, il costo per la formazione e ogni altro costo connesso al servizio).

La sottoscrizione del patto non vincola in nessun modo l’ambito al riconoscimento del voucher, essendo necessaria una valutazione ed autorizzazione caso per caso da parte dell’ambito stesso anche in relazione alle effettive disponibilità a bilancio.

La revisione del corrispettivo orario viene operata, a partire dalla seconda annualità (2025) secondo le seguenti modalità: le voci di costo verranno incrementate annualmente in base all’indice ISTAT (variazione a dicembre dell’anno precedente).

**ART. 7 CAUSE SOPRAVVENUTE, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE**

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali dei Comuni o alla Comunità Montana, quest’ultima sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, la Comunità Montana rilevi il venir meno, in capo ad un soggetto accreditato, di una delle condizioni o requisiti richiesti nel presente Avviso e documenti correlati, la stessa provvederà ad una contestazione formale degli addebiti. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, viene trasmessa alla Commissione tecnica per l’accreditamento, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati. La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dall’ elenco dei soggetti accreditati.
2. Comporta la revoca di diritto dell’accreditamento e la risoluzione del presente Patto:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell’ente accreditato;

- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’ente accreditato;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative regolamentari e deontologiche attinenti al servizio, nonché delle norme del presente documento;

- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte della Comunità Montana

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, ritardi ripetuti dei pagamenti degli stipendi, irregolarità contributiva e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionale e dagli accordi integrativi territoriali;

- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;

- interruzione non motivata del servizio;

- sub-appalto totale o parziale del servizio ovvero cessione del patto (da intendersi quindi come vietate espressamente);

- violazione delle norme sicurezza e prevenzione;

- perdita dei requisiti, generali o specifici, previsti per l’accreditamento.

1. Il soggetto cancellato dall’elenco dovrà immediatamente consegnare alla Comunità Montana tutta la documentazione connessa al beneficiario e garantire il mantenimento in carico per un periodo di 15 giorni.
2. In caso di rinuncia all’accreditamento da parte dell’Ente accreditato, il legale rappresentante dello stesso dovrà darne comunicazione scritta e motivata, mediante PEC all’indirizzo cm.laghi\_bergamaschi\_3@pec.regione.lombardia.it, almeno tre mesi prima della data in cui intende concludere il servizio per cui è accreditato. Resta ferma la facoltà della Comunità Montana di chiedere eventuali danni ai soggetti che dovessero interrompere per qualsiasi motivo il servizio senza preavviso.
3. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Comunità Montana, quest’ultima sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 5 mesi è facoltà dell’Ente recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

**ART. 8 RESPONSABILITA’**

Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti della Comunità Montana Laghi Bergamaschi dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

È altresì, responsabile nei confronti della Comunità Montana Laghi Bergamaschi e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del Patto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.

* fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e i servizi sociali dei Comuni sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il soggetto accredito dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa, qui acclusa, per i rischi in oggetto, come richiesto dall’art. 3 del Bando di accreditamento.

**ART. 10 MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI**

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

**ART. 11 VIGILANZA E CONTROLLI**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l’accreditamento richiesti e previsti nell’Avviso ed alle caratteristiche presenti nell’offerta progettuale dell’accreditato.

A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione o tramite la convocazione dei referenti interessati e/o tramite sopralluogo presso la struttura da accreditare. L’Ambito si riserva, comunque, la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica in sede, anche nel corso della durata dell’Albo. Le verifiche ispettive possono essere effettuate da personale appositamente autorizzato, in ciascun momento e senza obbligo di preavviso.

Ai sopralluoghi dovrà partecipare il Rappresentante Legale o suo delegato, il coordinatore del servizio e una rappresentanza del personale.

Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

**ART.12 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’**

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, e dell’impatto dell’accreditamento interno del sistema, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi si doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione.

I soggetti accreditati sono comunque tenuti a relazionare il volume dei servizi resi secondo quanto previsto negli impegni richiesti per ogni specifica sezione dell’Albo.

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi stessa si riserva, inoltre, di richiedere ogni utile informazione necessaria ai fini di individuare anche con il supporto di metodi statistici il maggior valore degli interventi percepito dai soggetti interessati.

**ART. 13 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Bando Pubblico per l’accreditamento delle unità d’offerta sociali.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali, incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato, previa adeguata informazione fra le Parti.

**ART. 15 SPESE**

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’accreditato.

**ART. 16 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del foro di Bergamo.

**ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE**

1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione.

2. Con la sottoscrizione del presente Patto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.cmlaghi.bg.it

3. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Comunità Montana, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, attribuisce il ruolo di Sub-responsabile all’Ente accreditato, come previsto

dall’art. 28 par. 4 del Regolamento 679/2016/UE. A tal fine, l’Ente accreditato dichiara di accettare tale nomina alle condizioni alla “Lettera di nomica a sub-responsabile” allegata al presente Patto.

**ART. 18 REGISTRAZIONE**

Il presente Patto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura e spese della parte che ne faccia richiesta. Tutti gli oneri legati alla stipula del presente Patto, sono a carico della struttura aderente.

VILLONGO, il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

p. LA COMUNITA’ MONTANA

Ambito Monte Bronzone Basso Sebino \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

p. il Soggetto Accreditato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Appendici relative alle sezioni specifiche del Bando di Accreditamento